

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE EROGATO COME PREMIO DEL CONCORSO "BALCONI, VICOLI E ANGOLI IN FIORE" ANNO 2026.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

il Comune di Geraci Siculo, con sede a Geraci Siculo in Piazza Municipio n. 14, P.I.V.A 00540780822, rappresentato dal Dott. Gianluca Alfonzo che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che nel presente atto interviene in qualità di Responsabile del Settore Sviluppo Economico

**E**

la ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

P.Iva \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

nella persona del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, che

interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_

in esecuzione deliberazione di Giunta Municipale n. 55 del 07/05/2026

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di piante, terriccio, piccoli attrezzi da giardino, vasi in terracotta e qualsiasi altro bene utile per la realizzazione delle finalità del concorso di che trattasi presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra l'esercizio commerciale convenzionato e l'acquirente dei beni.

## **ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO**

I buoni spesa del valore nominale di € 10,00 (dieci/00) sono rilasciati dal Comune di Geraci Siculo e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato.

## **ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO**

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso, previa presentazione, da parte dell'esercizio commerciale convenzionato, degli stessi in originale, debitamente compilati e sottoscritti, con allegata copia della documentazione fiscale emessa per la vendita del materiale acquistato e dalla quale si evinca, anche attraverso separata dichiarazione, il materiale acquistato dai vincitori e detentori dei predetti buoni spesa. Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune.

## **ART. 4 – CONDIZIONI**

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono o in apposita comunicazione), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

## **ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche: piante, terricci, piccoli attrezzi da giardino, vasi in terracotta e qualsiasi altro bene utile per la realizzazione delle finalità del concorso di che trattasi. E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

## **ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

## **ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI**

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy.

## **ART. 8 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

## **ART. 9 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Termini Imerese.

## **ART. 10 – DOMICILIO**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Geraci Siculo.

## **ART. 11 – SPESE CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

## **ART. 12 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Geraci Siculo .....

Per il Comune di Geraci Siculo \_\_\_\_\_

Per l'Esercizio Commerciale \_\_\_\_\_